



COMUNE DI MARANO VICENTINO
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED
ESTETISTA**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 25.11.1993
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24.07.2002
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 26.07.2007**

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
- ART. 3 - AMBITO DI VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ
- ART. 4 - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ
- ART. 5 - ATTIVITA' SVOLTE PRESSO IL DOMICILIO
- ART. 6 - ATTIVITA' DIDATTICHE
- ART. 7 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
- ART. 8 - COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
- ART. 9 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

CAPO II: NORME PER L' ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ

- ART. 10 - CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ
- ART. 11 - COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ
- ART. 12 - DOCUMENTAZIONE DELLA LEGITTIMAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
- ART. 13 - MODIFICHE
- ART. 14 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'
- ART. 15 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELL'IMPRESA
- ART. 16 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE
- ART. 17 - SOSPENSIONE E DECADENZA DAL DIRITTO DI ESERCITARE L'ATTIVITÀ
- ART. 18 - RICORSI

CAPO III: NORME IGIENICO-SANITARIE

- ART. 19 - ACCERTAMENTI IGIENICO-SANITARI
- ART. 20 - REQUISITI DEI LOCALI
- ART. 21 - REQUISITI DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI TECNICHE
- ART. 22 - NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

CAPO IV: ORARI E TARIFFE

- ART. 23 - ORARI
- ART. 24 - TARIFFE

CAPO V: CONTROLLO E SANZIONI

- ART. 25 - CONTROLLI
- ART. 26 - SANZIONI
- ART. 27 - ATTIVITÀ ABUSIVE
- ART. 28 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA

CAPO VI: - NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART. 29 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1 - Le attività di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14.02.1963, n. 161, modificata dalla Legge 23.12.1970 n. 1142, dalla Legge 17.8.2005 n. 174, dal D.L. 31.01.2007 convertito con Legge 02.04.2007 n. 40, dalla Legge 04.01.1990 n. 1, dalla Legge Regionale 27.11.1991 n. 29 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

2 - Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, gabinetti di cure fisiche, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente Regolamento.

3 - Nei locali in cui viene svolta una delle attività disciplinate dal presente Regolamento il titolare dell'impresa può vendere i beni accessori alla prestazione del servizio in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114. La vendita di altri prodotti del settore non alimentare è soggetta alle norme di cui al citato D. Lgs. n. 114/98; in particolare il titolare dell'attività dovrà fare la dichiarazione di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 114/98, con le modalità di cui all'art. 19 della legge 07.08.1990 n. 241, previa individuazione e separazione, anche mediante elementi di arredo, di apposita area e, comunque, nel rispetto dei regolamenti edilizi.

4 - Non sono soggette al presente Regolamento:

a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;

b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie previste dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) le attività di tatuatore e di piercing. Tali attività sono regolamentate dalla DGR n. 1245, del 17.05.2001 emanata dalla Regione Veneto e soggette a denuncia preventiva di inizio attività al Comune ai sensi della Legge n. 241/90; il richiedente dovrà dichiarare che gli impianti e le attrezzature sono conformi alla normativa vigente sulla sicurezza. Dovrà, inoltre, essere acquisito il parere igienico-sanitario della competente U.L.S.S. nel rispetto dei regolamenti edilizi;

d) l'attività di onicotecnico qualora trattasi della sola applicazione e decorazione di unghie artificiali.

ART. 2 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1 - Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore o di estetista deve presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990, e potrà iniziare l'attività decorsi trenta giorni dalla presentazione, dandone contestuale avviso allo Sportello medesimo.

2 - È fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.

3 - Le suddette attività possono, solo occasionalmente, essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione o per particolari straordinarie occasioni.

4 - Un'impresa individuale artigiana non può esercitare più attività in esercizi diversi, anche in altri Comuni, salvo che all'interno dell'unità locale non venga nominato un direttore tecnico in possesso della qualificazione professionale.

5 - Un'impresa artigiana costituita in forma societaria può svolgere l'attività in esercizi diversi, nel rispetto della normativa contenuta nel presente Regolamento, a condizione che per ciascun esercizio operi un socio in possesso della qualificazione professionale e sia preposto alla conduzione di tale esercizio.

6 - Un'impresa diversa da quelle previste dalla Legge n. 443/85 o non più iscrivibile all'albo Imprese Artigiane, può svolgere l'attività in più sedi, a condizione che per ciascuna sede sia presente un direttore tecnico in possesso di qualificazione professionale che dovrà avere la responsabilità dei procedimenti tecnici.

ART. 3 - AMBITO DI VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

1 - La dichiarazione di inizio attività è valida per il dichiarante, per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicati.

2 - La dichiarazione di inizio attività può essere presentata anche per l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore e di estetista nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare, il socio, il collaboratore o il direttore tecnico dell'azienda sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.

3 - I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di acconciatore e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art. 7, comma 2 della Legge n. 1/1990.

ART. 4 - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ

1 - Le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli possono essere presentate per una o entrambe le seguenti attività:

A) **ACCONCIATORE**: comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo, o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

B) ESTETISTA: comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività e l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986 n. 713, e successive modifiche ed integrazioni, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentati dalla Legge 04.01.1990 n. 1 e dalla Legge regionale 27.11.1991 n. 29.

ART. 5 - ATTIVITA' SVOLTE PRESSO IL DOMICILIO

1 - Le attività soggette al presente Regolamento possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano un'adeguata sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.

ART. 6 - ATTIVITA' DIDATTICHE

1 - Le attività soggette al presente Regolamento esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi o esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono sottoposte a dichiarazione di inizio attività contenente i termini di inizio e di durata.

2 - La dichiarazione di inizio attività può essere presentata alle seguenti condizioni:

- a) qualificazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
- b) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
- c) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
- d) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.

ART. 7 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1 - La Commissione consultiva comunale, prevista dall'art. 2/bis della Legge 14.02.1963, n. 161, modificata dalla Legge 23.12.1970, n. 1142, integrata dalla Legge regionale 29.11.1991, n. 29 è nominata dalla Giunta Comunale.

2 - La Commissione deve essere rinnovata alla scadenza del Consiglio Comunale e svolge comunque le proprie funzioni fino al rinnovo della Commissione stessa.

3 - La Commissione consultiva presieduta dal Sindaco o da un suo delegato è così composta:

- a) da tre rappresentanti della categoria artigianale designati dalle organizzazioni di categoria e nominati in relazione alla loro effettiva rappresentatività;
- b) da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e nominati in relazione alla loro effettiva rappresentatività;
- c) dal Responsabile Servizio Igiene e Sanità Pubblica o da un suo delegato;
- d) dal Comandante della Polizia Municipale o da un suo delegato;
- e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.
- f) da un rappresentante della categoria degli estetisti designato dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello regionale.

ART. 8 - COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. La Commissione Comunale deve essere sentita sulle proposte di modifica o revisione del presente Regolamento.

2. Il Presidente può sottoporre all'esame della Commissione gli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenga utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale.

ART. 9 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1 - Al fine di assicurare in ogni caso il funzionamento della Commissione qualora non pervenissero entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Comune le designazioni previste al precedente art. 7, Il Sindaco provvede ugualmente a costituire la medesima scegliendo i membri fra i titolari di imprese della categoria esplicitanti l'attività nel Comune oppure scegliendoli tra i cittadini, rispettivamente in rappresentanza degli artigiani e dei lavoratori.

2 - Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3 - Funge da Segretario della Commissione un impiegato comunale.

4 - In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso, assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere a), b) e) ed f) del precedente art. 7 si provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'Organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione ed in caso di silenzio valgono le norme di cui al primo comma del presente articolo.

5 - L'avviso di convocazione della riunione della Commissione comunale con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno è inviato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata a ciascun componente almeno cinque giorni prima della riunione.

CAPO II: NORME PER L' ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ

ART. 10 - CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

1 - La dichiarazione di inizio attività per l'esercizio delle attività soggette al presente Regolamento va presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive e devono essere dichiarati i seguenti dati essenziali:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) nel caso di società la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società e al direttore dell'azienda nel caso di società non iscrivibile all'albo delle imprese artigiane;
- c) i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale;
- d) la/le attività oggetto della dichiarazione;
- e) la precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività;
- f) la conformità dei locali alle norme urbanistiche, edilizie nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali, che potrà essere artigianale, commerciale, direzionale o - nel solo caso di attività svolta presso il domicilio dell'esercente - residenziale.

2 - Alla dichiarazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato di idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature rilasciato dal competente ufficio dell'U.L.S.S.;
- b) planimetria dei locali ove si intende esercitare l'attività con evidenziate: destinazioni d'uso, dimensioni, superficie finestrata illuminante e ventilante;
- c) per l'attività di estetista, elenco delle apparecchiature.

3 - Nel caso di esercizio di attività congiunte devono essere dichiarati i responsabili qualificati in ogni settore.

ART. 11 - COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

1 - In caso di verifica della carenza della documentazione presentata o di difetto delle condizioni legittimanti, il responsabile del procedimento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di avvio dell'attività di cui all'art. 19, comma 2 della L. 241/90, adotta un provvedimento di divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività, indicando le cause della irregolarità od incompletezza della dichiarazione e, qualora ciò sia possibile, invita l'interessato a conformarsi alla normativa vigente entro un termine non inferiore a trenta giorni. La conformazione o la sanatoria non sono ammesse in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni.

2 - Nel caso di adozione di provvedimenti di divieto di inizio dell'attività viene data data indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

3- Della presentazione della dichiarazione di inizio attività viene data comunicazione ai seguenti Uffici:

- a) Commissione provinciale per l'artigianato;
- b) Camera di commercio;
- c) Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell' U.L.S.S.;
- d) Ufficio tributi del Comune.

ART. 12 - DOCUMENTAZIONE DELLA LEGITTIMAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1 – Copia della dichiarazione di inizio attività deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

2 - Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni od eccezionalmente presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia della dichiarazione di inizio attività ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

ART. 13 - MODIFICHE

1 - Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature, rispetto a quanto dichiarato inizialmente, è subordinato all'acquisizione di un nuovo certificato di idoneità igienico sanitaria.

ART. 14 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

1 - La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese ed inferiore a tre deve essere comunicata allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

2 - La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dal Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive, nei seguenti casi:

- a) per gravi indisponibilità fisiche;
- b) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
- c) per lavori di ristrutturazione dei locali.

3 - L'astensione dall'attività per maternità non comporta la decadenza dal diritto di esercitare l'attività di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

4 Per i casi previsti dal precedente comma 2 il titolare o il legale rappresentante dell'impresa può chiedere la sospensione per un periodo massimo di un anno, prorogabile per comprovati ed accertati motivi.

5. Il dichiarante decade dal diritto di esercitare l'attività quando la sospensione superi i limiti concessi e non sia stata richiesta e/o concessa la proroga.

ART. 15 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELL'IMPRESA

1 - Entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve comunicare allo Sportello Unico per le Attività Produttive la cessazione dell'attività.

2 - Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la necessità di presentare una nuova dichiarazione di inizio attività.

3 - Il subentrante, che deve essere già in possesso della qualificazione professionale alla data di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività subito dopo aver presentato dichiarazione di inizio attività allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

4 - Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto, ai sensi dell'art. 5 - terzo comma, della Legge 8 agosto 1985, n. 443, dal coniuge, dai figli maggiorenni o minorenni emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, l'attività potrà essere proseguita previa comunicazione del nominativo del personale in possesso della relativa qualificazione professionale.

ART. 16 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE

1 - Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare dichiarazione di inizio attività allo Sportello Unico per le Attività Produttive osservando le norme del presente Regolamento.

ART. 17 – SOSPENSIONE E DECADENZA DAL DIRITTO DI ESERCITARE L'ATTIVITÀ

1 - Il Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive, per accertata inosservanza delle norme di legge e del presente Regolamento, previa diffida, sospende l'attività fino ad un massimo di trenta giorni.

2 - Il Dirigente dispone la decadenza dal diritto ad esercitare l'attività quando vengano meno i requisiti che hanno consentito la presentazione della dichiarazione.

3 - la decadenza dal diritto di esercitare l'attività è disposta dal Dirigente:

a) qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al comma 1 nel termine di 180 giorni dalla notifica della sospensione;

b) quando le attività siano svolte in violazione delle disposizioni di legge in materia;

c) qualora il titolare non dia inizio all'attività entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui all'art. 11 comma 2 oppure l'attività venga sospesa per un periodo superiore a tre mesi senza preventiva autorizzazione del Dirigente.

4 - Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio la dichiarazione di inizio attività presentata dal subentrante è soggetta al medesimo termine del contratto di affitto di azienda. La dichiarazione presentata dal titolare o dal subentrante nel contratto di affitto entro 180 giorni dalla scadenza del contratto, consente di esercitare l'attività immediatamente.

5 - Nel caso in cui i responsabili dei settori di cui all'art. 3, comma 2, in possesso della qualificazione professionale si dimettano dall'attività lavorativa l'attività ad essi collegata è sospesa per un periodo massimo di 3 mesi. Della sospensione deve essere data comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive. Se entro il termine suddetto il titolare non provvede alla loro sostituzione, la ripresa dell'attività è subordinata alla presentazione di una nuova dichiarazione di inizio attività.

6 - I provvedimenti adottati sono comunicati mediante notifica o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 18 - RICORSI

1 - Contro il provvedimento del Dirigente che disponga il divieto di iniziare o proseguire l'attività o la decadenza dal diritto di esercitarla è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

CAPO III: NORME IGIENICO-SANITARIE

ART. 19 - ACCERTAMENTI IGIENICO-SANITARI

1 - L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene presentata dichiarazione di inizio attività, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, spetta all'U.L.S.S. territorialmente competente.

ART. 20 - REQUISITI DEI LOCALI

1 - Le attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.

2 - I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono corrispondere in linea di massima alle seguenti condizioni:

a) avere tutta l'altezza minima di metri 2,70;

b) essere dotati di superficie netta di illuminazione ed aerazione (parte apribile del serramento), direttamente comunicante con l'esterno, non inferiore, rispettivamente, a 1/10 e 1/20 della superficie di pavimento del locale. Nel caso di box con finestratura insufficiente, le pareti divisorie dovranno avere altezza massima di mt 2.20 dal pavimento; inoltre, per favorire il ricircolo d'aria, deve essere prevista una griglia di aerazione di 10 cm di altezza, da ricavare sulla superficie inferiore della parete o della porta.

Nel caso di locali esistenti in cui non fosse possibile il rispetto di quanto indicato nel comma precedente, si dovrà ricorrere all'integrazione con impianto di trattamento dell'aria conforme alle Norme UNI 10339.

c) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio e di antinfortunistica sul lavoro;

d) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 46;

e) avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino a metri 2,00 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;

f) essere forniti di acqua corrente calda e fredda; i locali o box adibiti all'esercizio di estetica devono essere dotati di lavandini (in numero adeguato al tipo di attività svolta) con acqua corrente, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido ed asciugamani a perdere.

g) essere dotati di adeguati servizi igienici per il pubblico e per gli addetti con locale anti-bagno; in particolare, qualora il numero degli addetti sia superiore a cinque (compreso il titolare), dovranno essere previsti servizi igienici distinti per clienti e dipendenti;

h) essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali;

i) rispettare la normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche.

ART. 21 - REQUISITI DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI TECNICHE

1 - Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) per i sedili provvisti di poggiatesta e per i lettini si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta, del telo o della biancheria da utilizzare una volta sola per ogni cliente;

b) la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata ed utilizzata in perfetto stato igienico. Gli strumenti taglienti che vengono utilizzati direttamente sulla cute del cliente (p.e.

lamette, rasoi, aghi per depilazione) devono essere del tipo monouso a perdere. Gli altri strumenti devono essere accuratamente puliti con soluzione detergente, risciacquati e quindi disinfettati, con idoneo procedimento chimico o fisico. La periodicità della disinfezione dovrà essere adeguata all'entità del rischio del procedimento utilizzato. Qualora gli strumenti vengano impiegati per il trattamento di manicure - pedicure o vengano in contatto con materiale contaminato, devono essere sterilizzati mediante l'impiego di apparecchi di sterilizzazione a calore secco o umido.

2 - E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

ART. 22 - NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1 - I locali, le attrezzature e gli strumenti utilizzati per l'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento devono essere tenuti in condizioni ottimali di pulizia, igiene e manutenzione.

2 - A tutti gli operatori in attività nei negozi di acconciatore e nei gabinetti di estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.

3 - E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture od altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.1924, n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".

4 - Il contenuto di acido tioglicolico dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.

5 - I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, etc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

6 - Controlli sanitari del personale: il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta, rilasciato dal competente settore igiene pubblica dell'ULSS.

CAPO IV: ORARI E TARIFFE

ART. 23 - ORARI

1 - Gli orari giornalieri delle attività sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

2 - E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario, preventivamente comunicato al Comune, in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

2 - E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

ART. 24 - TARIFFE

1 - All'interno del locale in prossimità della cassa deve essere esposto, in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, il tariffario dei prezzi praticati.

CAPO V: CONTROLLO E SANZIONI

ART. 25 - CONTROLLI

1 - Gli Agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica e i funzionari dell'ULSS incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio, in cui si svolgono le attività suddette.

ART. 26 - SANZIONI

1 - Le violazioni alle norme del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 della Legge n. 1/1990, sono punite con sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 27 - ATTIVITÀ ABUSIVE

1 - Il Dirigente ordina la cessazione dell'attività quando questa viene esercitata in assenza di dichiarazione di inizio attività, con esecuzione forzata a spese dell'interessato qualora l'ordine non venga immediatamente eseguito.

ART. 28 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA

1 - Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni contemplate nel precedente art. 26, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni d'igiene anche se non previsti dal presente Regolamento potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, quali:

- a) la chiusura dell'esercizio;
- b) la sospensione dell'attività;
- c) l'allontanamento del personale affetto da malattia infettiva e diffusiva e non più fisicamente idoneo;
- d) l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie;
- e) qualunque altra misura necessaria ed idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

CAPO VI: - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 29 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

1 - Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista.